

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BALDISSERO CANAVESE

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana e in base agli artt.36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione turistica, culturale, ricreativa e sportiva dilettantistica denominata:

“BALDISSERO CANAVESE”

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Baldissero Canavese (TO), via Belvedere – c/o ex Asilo Infantile. Ai sensi della legislazione regionale vigente, in caso di iscrizione all'apposita sezione provinciale dell'Albo delle Pro Loco, L'Associazione potrà assumere la denominazione di “Associazione Turistica Pro Loco”.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività di utilità sociale, culturale e ricreativa, in un ambiente di sereno incontro, per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze, operando a favore dello sviluppo turistico del Comune di Baldissero Canavese.

L'Associazione si propone di:

- a) riunire tutti coloro che intendono contribuire allo sviluppo e alla tutela delle risorse turistiche locali;
- b) realizzare iniziative intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica della località nonché la salvaguardia del patrimonio ambientale;
- c) organizzare manifestazioni di carattere turistico, gare, festeggiamenti, mostre, fiere, convegni, spettacoli, escursioni e curare l'assistenza e l'informazione turistica;
- d) sensibilizzare le popolazioni residenti ai fini dello sviluppo delle attività turistiche promovendo e facilitando il movimento turistico, stimolando l'efficienza dei servizi, incoraggiando l'apertura di impianti e attrezzature sportive e favorendo il miglioramento delle strutture esistenti.

Essa potrà aderire a Enti di promozione riconosciuti dal Ministero degli Interni, qualora ciò risultasse utile per il perseguimento dei fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto. L'Associazione è un organismo di assistenza sociale e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste, a favore delle associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche, dalle normative di legge. E' vietata la distribuzione, anche se attuata in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4 – SOCI

L'Associazione concede la qualifica di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e accettano lo Statuto, portando con continuità il loro contributo. Possono presentare domanda di iscrizione tutti i residenti nel Comune di Baldissero Canavese e tutti coloro che, per varie motivazioni (villeggianti, ex residenti e altri) sono interessati a partecipare alla vita dell'Associazione, I Soci si dividono in onorari ed effettivi. Sono Soci onorari coloro i quali hanno contribuito in maniera rilevante al perseguimento dei fini sociali e sono riconosciuti tali dal Consiglio di Amministrazione, mentre sono Soci effettivi tutti coloro che pagano la quota annuale fissata dall'Assemblea. Tutti i Soci, indipendentemente dalla qualifica, hanno i medesimi diritti e costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. I Soci sono in numero indeterminato e se maggiorenni hanno il diritto di voto per approvare o modificare statuto e regolamento e per eleggere gli organi direttivi dell'associazione. Ogni socio ha diritto di candidarsi alle cariche sociali. E esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota sociale.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da lasciti, donazioni e atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative, dagli avanzi netti di gestione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) fare richiesta alla segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto;
- b) accettare le norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione il cui giudizio è insindacabile e inappellabile. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori.

ART. 7 - - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione e ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione. I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti od Organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni, o comunque entro i termini previsti dalle normative di

legge vigenti.

ART. 9 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre. -

ART. 10 - ORGANI

Gli organi direttivi e tecnici dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali si intendono a titolo gratuito

.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei Soci è organo sovrano, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ART. 12 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni Socio, che non sia membro del Consiglio di Amministrazione, ha diritto ad un voto :ed è consentita una sola delega, da conferire per iscritto.

ART. 13 - COMPITI DELLASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci, presieduta dal Presidente assistito dal Segretario:

- a) delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione del Sodalizio,
- b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo,
- c) elegge il Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto;
- e) stabilisce annualmente le quote sociali.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, compresi i bilanci approvati, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi e trascritte in apposito verbale. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione

ART. 14 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno.

ART. 15 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti

ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra sette e undici, e nel

proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il tesoriere. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Del consiglio fa parte di diritto un rappresentante del Comune sul cui territorio opera l'associazione. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte l'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Possono essere eletti nel Consiglio, senza ricoprire cariche, un massimo di due membri facenti parte della Giunta o del Consiglio Comunale. Fa inoltre parte del Consiglio un'adeguata rappresentanza degli organismi e delle associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico. Queste ultime dovranno fare domanda al Consiglio di Amministrazione il quale sottoporrà le relative domande, accompagnate da una relazione, all'Organo deliberante. I rappresentanti del Comune, eventuali Assessori o Consiglieri comunali facenti parte del Consiglio non possono prendere parte alle votazioni relative a contributi del Comune medesimo a favore dell'Associazione. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche.

ART. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- d) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- e) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
- f) convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;

g) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci

Le sedute del Consiglio sono pubbliche

ART. 19 – IL PRESIDENTE

Il Presidente per delega del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio, mantiene i contatti con gli organismi territoriali degli Enti e Federazioni sportive o locali. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. Può essere riconfermato una sola volta.

ART. 20 - RESPONSABILITA'

Il Consiglio di Amministrazione risponde solidalmente del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano morale, che su quello finanziario, secondo le vigenti normative di legge.

ART. 21 - REVISORI DEI CONTI

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dai Revisori dei Conti, eletti in numero di tre dall'Assemblea ogni tre anni. Esplicano il mandato loro affidato in conformità delle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto al Consiglio di Amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia del Consiglio, i Revisori convocheranno l'Assemblea per le dovute comunicazioni. I Revisori partecipano inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 23- SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa e culturale disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Atto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 24- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile

ART. 25 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno due terzi dei voti espressi, e comunque secondo le norme del Codice Civile. Le eventuali attività, le attrezzature, premi e quanto altro di proprietà dell'Associazione risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'assemblea e dell'organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996 n°662, art.3 comma 190 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio l'Associazione ha sede.

ART. 26 -NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti che regolano l'Associazionismo assistenziale sportivo Culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza e le norme del Codice Civile in materia di Associazionismo. E' vietata qualsiasi distribuzione di utili, fondi o avanzi di gestione in ogni modo effettuata.

MODIFICA ALLO STATUTO

In data 01/02/2008 durante l'Assemblea Straordinaria dei Soci si è deciso di modificare l'Art. 17 che nella parte iniziale recitava :

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra sette e undici,

nel seguente modo :

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra sette e tredici,